

Articolo Terzo

Il gabellato Ballo resta proibito di sugabellare o con qualunque altro titolo, e modo ad altri cedere tutta o parte della sudescritta terra senza il consenso legale in iscritto dei detti gabellanti, o del loro rappresentante, il che avvenendo, oltre che la sugabella o altro qualsiasi atto di cessione o prestazione, sarà nullo e di niuno effetto, esso gabellato sarà anche tenuto ai danni ed interessi.

I gabellanti suddetti potranno, se lo vogliono sulla base di quel fatto sciegliere il contratto ed espellere non solo il ferro trattatario, ma anche lo stesso gabellato.

Nel caso in cui i gabellanti concedessero tale permesso in iscritto, allora il gabellato o trattatario che saranno, oltre a rimanere soggetti alla cauzione e privilegi che la legge accorda agli affittanti, restano, per come s'intendono obbligati, per il solo fatto dell'accettazione ed sub-affitto o di altra prestazione

a pagare, salvo sempre e ferma rimanendo l'obbligazione dell'affittuario, il prezzo del sub-affitto agli affittanti, pel conto del dare dell'anzidetto fittuario, sicché il sugabellato o qualsiasi altro trattatario, non possa in verun modo liberarsi dall'art. 1574 Codice Civile, né opporsi con qualsiasi motivo di sequestri e pignoramenti, se mai affisognassero per il conseguimento dell'erogazione, senza la quale condizione non s'intenderà accordato il consenso, che per avventura avesse dato l'affittante, benché in tale consenso non si ripetesse o accennasse.

Articolo Quarto

Il gabellato assume l'obbligo sotto pena di danni interessi e spese d'avvertire gli eccellentissimi gabellanti delle usurpazioni o di qualunque altra turbativa di possesso o alterazione dello stato della proprietà che possano commettersi nelle terre gabellate a mente dell'art. 1577 Codice Civile.

Articolo Quinto

È nel corso della gabella l'ocul. sig. Duca di

P. X. J. J. J. J.